



Comune di Chieti
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. n. 32265

Chieti, 6 maggio 2020

ORDINANZA SINDACALE N. 290

**Oggetto: Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Integrazioni Ordinanza n. 289 del 30.04.2020.**

IL SINDACO

Considerato:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che alla luce dello scenario internazionale e dei contagi avvenuti in Italia, il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020, ha valutato come pandemica l'epidemia da COVID-19;

Evidenziato:

- che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare un'azione di prevenzione, è necessaria, nell'alveo delle disposizioni del Governo, l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento della epidemia;
- che a tal fine si devono individuare idonee misure precauzionali per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- che la situazione epidemiologica nel Paese ed anche nella Regione Abruzzo, per quanto inizi a far registrare una diminuzione dei contagi, continua a veder crescere il numero dei decessi;
- che il carattere dell'epidemia risulta essere particolarmente diffuso;

Visto il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 23.02.2020, recante, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 25.02.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 04.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Visto il DPCM del 09.03.2020 che ha esteso all'intero territorio nazionale le prescrizioni di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020;

Visto il DPCM del 11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza 12.03.2020 del Ministro della Salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 22.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.L. 25.03.2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 01.04.2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 10.04.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 26.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza n. 1 del 26.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Viste le successive Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, in particolare n. 26 del 07.04.2020, n. 29 del 08.04.2020, n. 36 del 13.04.2020, n. 37 del 15.04.2020, n. 46 del 23.04.2020 e n. 50 del 30.04.2020;

Visto l'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 32, L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

Vista la propria Ordinanza n. 289 del 30.04.2020 "Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori provvedimenti validi fino al 17 maggio 2020";

Viste le risultanze dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale, dalla cui analisi emerge che è possibile far accedere i visitatori al Cimitero di S. Anna anche con i veicoli, purché in possesso della relativa autorizzazione;

per le motivazioni di cui in narrativa,

DISPONE

È consentito l'accesso al Cimitero comunale di S. Anna per le visite ai defunti, nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 18:00, anche mediante l'utilizzo dei veicoli, purché muniti della relativa autorizzazione. Resta vietata ogni forma di assembramento. I visitatori dovranno rispettare la distanza interpersonale di un metro e indossare mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso come sciarpe, foulard o simili.

Le disposizioni della presente Ordinanza sono efficaci dall'8 maggio al 17 maggio 2020.

INFORMA

- Che la Polizia Municipale e le forze dell'ordine presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.
- Che l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00.

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *online* dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Chieti;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Prefetto della Provincia di Chieti;
- al Presidente della Giunta Regionale;
- alla Questura di Chieti;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando di Polizia Municipale;
- al V Settore LL.PP.;
- alla Teateservizi S.r.l.;
- alla società Formula Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Il Sindaco
Avv. Umberto Di Primio

